

Circolare n. 04

Pordenone, 15 settembre 2021

Alle famiglie

Agli allievi

e p.c. Ai docenti

Ai personale Ata

Al sito d'Istituto

Oggetto: disposizioni per l'attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

Il Coordinatore Didattico

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.*

Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d'ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

Considerato che il D.L. dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità ..." e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata;

Considerato che resta impregiudicata la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori... o per mantenere una relazione educativa degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

Considerato che l'art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

Ente gestore:

FONDAZIONE | OPERA | SACRA | FAMIGLIA
IMPRESA SOCIALE



Viale de La Comina, 25
33170 Pordenone
info@naonisstudium.it

Tel. +39 0434.254604
fax +39 0434.360233

www.naonisstudium.it

Registro Imprese C.C.I.A.A. Pordenone n.91079660931
Codice Fiscale 91079660931 Partita IVA 01683400939



NAONIS STUDIUM
ISTITUTO DIECIPUNTOZERO
I.T.E. PARITARIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

Considerato che all'art. 1, comma 6 è stabilito che *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (green pass).*

Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione *da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

- a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- b) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- c) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Considerato che *le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola

Considerato che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo

Ente gestore:

FONDAZIONE | OPERA | SACRA | FAMIGLIA
IMPRESA SOCIALE



Viale de La Comina, 25
33170 Pordenone

Tel. +39 0434.254604
fax +39 0434.360233

info@naonisstudium.it

www.naonisstudium.it

Registro Imprese C.C.I.A.A. Pordenone n.91079660931
Codice Fiscale 91079660931 Partita IVA 01683400939

professionale;

Preso atto che a partire dal primo al quarto giorno di “assenza ingiustificata”, al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;

DISPONE

1. che le lezioni, a partire dal 16 settembre 2021 si svolgeranno interamente in presenza;
2. che il funzionamento dei laboratori sarà sempre garantito in presenza, così come la didattica per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali;
3. che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro. Al docente distante almeno 2 metri dallo studente sarà consentito, per una maggiore efficacia della didattica, abbassare la mascherina durante le spiegazioni;
4. che è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, ma che non verrà rilevata la temperatura all'ingresso della scuola;
5. che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all'obbligo di possesso della “certificazione verde COVID-19” e al dovere di “esibizione” della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente ed individuato nei Collaboratori scolastici, in particolare quelli presenti alla reception, secondo i rispettivi turni di servizio;
6. che i collaboratori, già formati in materia di privacy, con la delega riceveranno specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza.
7. che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde covid 19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza
8. che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà di norma all'ingresso in istituto ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza.
9. che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo della presente comunicazione;
10. Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Tanto disposto, la scrivente augura a tutti (docenti, personale Ata, genitori e alunni) un anno sereno durante il quale sia possibile “curare” gli squilibri relazionali e comunicativi generati dalla pandemia e realizzare percorsi educativi e formativi di sostegno emotivo, condivisibili anche nell'ambito familiare. Grazie per la collaborazione di voi tutti.

Il Coordinatore Didattico

Silvia Astori



Si allega:

nota MI prot.n. 0001260 del 30/08/2021

Ente gestore:

FONDAZIONE | OPERA | SACRA | FAMIGLIA
IMPRESA SOCIALE



Viale de La Comina, 25 Tel. +39 0434.254604
33170 Pordenone fax +39 0434.360233
info@naonisstudium.it www.naonisstudium.it

Registro Imprese C.C.I.A.A. Pordenone n.91079660931
Codice Fiscale 91079660931 Partita IVA 01683400939



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione

e, pc Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D'Aosta

Alle Organizzazioni sindacali
Area e comparto Istruzione e ricerca

Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.

Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.

Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Al fine di sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza, con la presente si forniscono elementi informativi, così come indicazioni transitorie. In ragione della focalizzazione sullo specifico aspetto, si tralascia la ricognizione degli elementi concernenti il citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, peraltro già sviluppati nella precedente nota dello scrivente 13 agosto 2021, n. 1237.

La questione che qui brevemente si tratta è: come si verifica la certificazione verde COVID-19?

1

Viale Trastevere 76/A - 00153 RC MA

PEC: dfpit@postacent.istruzione.it PEC: dfpit.segreteria@istruzione.it

Tel. 0658493800



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

1. LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO?

L'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifiche condizioni (precisate dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19") è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

2. LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della *privacy*.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):

a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Al Capo Dipartimento

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura,

3. in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

La richiamata procedura "ordinaria", come evidente, è assai semplice. Purtroppo, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.

In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

3. LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA

Per sopperire al sopraddetto limite della "procedura ordinaria", in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.

In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, "restituirà" la medesima tipologia di schermate descritte nella "procedura ordinaria". Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l'App "VerificaC19" ai soli QRcode della "schermata rossa", con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.

Per l'adozione della procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l'utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Il Capo Dipartimento

4. POSSIBILI ACCORGIMENTI TRANSITORI

E' atteso in tempi brevi l'intervento normativo necessario per consentire l'adozione della procedura automatizzata richiamata. Come realizzare nel frattempo le dovute verifiche quotidiane del QRCode?

La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella "ordinaria" sopra descritta. Si tratta dunque, da parte dei Dirigenti scolastici, di predisporre misure organizzative e di gestione degli spazi, che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni descritte. Ciò anche considerando che, fino all'inizio delle attività didattiche, la presenza del personale sarà inferiore all'ordinario e che, simulazioni effettuate, hanno evidenziato la rapidità delle operazioni svolte con l'utilizzo dell'App "Verifica C19".

Per quanto detto, a livello organizzativo, si potrà ad esempio ricorrere all'opera contestuale di più soggetti "verificatori", ciascuno delegato all'utilizzo dell'app "Verifica C19", così come, ove opportuno e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale. Potrà altresì risultare utile svolgere le operazioni di verifica all'interno dell'istituzione scolastica, in spazi di dimensioni adeguate alla compresenza ipotizzata di personale.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA

Viale Trastevere 76/A – 00153 R.L. M.I

PEC: dpit@postcert.istruzione.it PEC: dpit.segreteria@istruzione.it

Tel. 0658493800